

N. R.G. 14703/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Fabio Florini - Presidente
Dott. Anna Maria Rossi - Giudice relatore
Dott. Silvia Romagnoli - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **14703/2017** promossa da:

GUAZZIERI LUCIANO (GZZLCN64H21H769Z), con il patrocinio dell'Avv. Federica Di Benedetto e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara alla Via Leopoldo Muzii n. 100

ATTORE

CONTRO

A.T.P. S.p.A., con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Calandra Buonaura e dell'Avv. Giuseppe Sommariva, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bologna (BO), Via A. Rubbiani 10

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per parte attrice *come da conclusioni di merito articolate in citazione e istruttorie della memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c.*

Per parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna pronuncia o declaratoria:



- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte dal Sig. Guazzieri Luciano ed in ogni caso la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. a decidere nel merito la controversia con riguardo alle materie arbitrabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello Statuto sociale di ATP;

- nel merito, in via principale, rigettare comunque tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;

- in ogni caso, con vittoria delle spese di difesa, incluse le spese generali ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

In via istruttoria, si chiede venga ammessa prova per testi sul seguente capitolo:

vero che il doc. n. 9 di parte convenuta che si rammostra al teste rappresenta il vigente Regolamento Assembleare di ATP S.p.A..

Si indica a testimone il Dr. Claudio Vellani, con studio in Vignola (MO), Via Volpi n. 77.

Si conferma la produzione documentale effettuata”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Guazzieri Luciano, in qualità di socio di minoranza, ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 della A.T.P. S.p.A., adottata dall'assemblea dei soci tenutasi il 28.04.2017, deducendo una serie di vizi e/o irregolarità e chiedendo altresì il risarcimento del danno.

Più segnatamente, l'attore, allegando l'abuso di maggioranza in suo danno anche a vantaggio di un socio occulto a cui farebbe riferimento la maggioranza, lamentava l'inidoneità del bilancio a fornire una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, e una serie di vizi procedurali. I motivi di impugnativa della delibera sono infatti plurimi e variegati: *i)* l'omessa verifica preliminare da parte del Presidente dell'assemblea dei titoli azionari per verificare la corretta costituzione dell'assemblea stessa; *ii)* la sussistenza di presunte spese legali personali degli Amministratori a carico della società; *iii)* la mancata indicazione nella nota integrativa e nella Relazione di gestione delle impugnative di delibere ad opera dello stesso attore contro la società pendenti presso il Tribunale di Bologna; *iv)* il presunto omesso riscontro a una serie di richieste di delucidazioni avanzate dal socio attore nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio (- mancanza di chiarimenti in ordine alle cause del decremento del margine operativo lordo rispetto al 2015; - presunto omesso riscontro circa alcune voci di spesa “per servizi”, “oneri diversi di



gestione” e partecipazione agli utili degli amministratori); v) la mancata esposizione in nota integrativa e la mancata iscrizione nelle immobilizzazioni materiali per lavori su beni di terzi di alcuni lavori di manutenzione straordinaria per una “costruzione leggera” (non di proprietà della società) per un valore di € 27.028,00; vi) l’assenza in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 22 bis c.c. della documentazione relativa ad alcuni immobili locati dalla Società di proprietà di asserite parti correlate e dei relativi lavori effettuati sugli stessi; vii) mancata consegna al socio di minoranza del “fascicolo” relativo al Codice Etico approvato dalla Società; viii) la difformità dei dati occupazionali medi indicati nel bilancio impugnato rispetto a quelli medi riportati in Camera di Commercio, in violazione dell’art. 2427, comma 1°, n. 15, cod. civ. ; ix) l’uso improprio della carta di credito aziendale da parte del Presidente del CDA nonché irregolari rimborsi spese degli amministratori; x) la presunta erronea affermazione nella Nota Integrativa riferita ai debiti aziendali, secondo cui “il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in assenza dei presupposti, pertanto i debiti sono esposti al valore nominale”, risultando dal bilancio l’esistenza di “un finanziamento chirografario per originari euro 200.000,00 stipulato nel 2016”, che sarebbe stato erogato con addebito di commissioni di istruttoria ed imposta sostitutiva, per cui si sarebbe reso necessario che in bilancio venisse esposto il debito “al netto di ogni costo iniziale”; xi) l’omessa presentazione all’assemblea da parte del Collegio Sindacale di una proposta motivata sul conferimento dell’incarico di revisione legale, con derivata illegittimità del bilancio. Da tali complessive condotte sarebbe quindi derivata una lesione al proprio diritto/dovere di esercitare il voto informato nonché a indebolire la sua posizione di minoranza a tutto vantaggio dei soci di maggioranza “diretti” da un presunto socio occulto.

Costituendosi in giudizio, la società contestava integralmente nel merito il contenuto dell’atto di citazione e ne chiedeva il rigetto, formulando in via pregiudiziale eccezione di arbitrato in forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 25 dello Statuto societario. All’udienza di prima comparizione, verificata la regolarità del contraddittorio venivano concessi i termini di legge per le memorie di cui all’art.183, comma VI, c.p.c., regolarmente depositate da parte attrice (prima e seconda memoria) e da parte convenuta (seconda e terza memoria). Sotto il profilo delle istanze istruttorie, parte attrice richiedeva i) CTU al fine di verificare se il bilancio d’esercizio dell’anno 2016 della ATP spa sia stato redatto nel rispetto dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza sanciti dal codice civile; ii) l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società; iii) la prova per testi su nove capitoli; iv) l’ordine di esibizione del giudizio del libro delle adunanze del C.D.A., del Libro delle adunanze del Collegio Sindacale della registrazione audio/video della assemblea dei soci di ATP spa del 28.4.17 nonché l’acquisizione agli atti di quelle allegate dal Guazzieri alla querela di falso; parte convenuta si



limitava alla sola produzione documentale e nella terza memoria a contestare le istanze istruttorie di controparte chiedendo eventualmente la prova contraria sul teste Dr. Claudio Vellani.

All'udienza del 24 maggio 2018, la società convenuta insisteva nell'eccezione di arbitrato sollevata e si riportava per il resto alle proprie memorie; l'attore insisteva invece per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. Il Giudice istruttore tratteneva la causa in riserva, successivamente sciolta con ordinanza del 14.10.2018, nella quale veniva fissata l'udienza del 7.02.2019 per la precisazione delle conclusioni su tutta la materia del contendere. Le parti quindi provvedevano come in epigrafe indicato.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, in ragione della convenzione di arbitrato, in quanto eccezione pregiudiziale.

Nel vigente statuto sociale di APT, all'art. 25, è contenuta una clausola compromissoria del seguente tenore: "tutte le controversie che potessero insorgere tra la società ed i soci, gli Amministratori, i Liquidatori, i Sindaci in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno rimesse al giudizio di un Collegio composto da tre Arbitri, amichevoli compositori, da costituirsi e regolarsi secondo le norme della Camerale Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia nella quale la società ha la sede legale. Si applicano gli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003".

Com'è noto, ai fini della individuazione delle controversie compromettibili in arbitri, l'art. 806 primo comma c.p.c. stabilisce che "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge".

Per quanto concerne specificatamente le controversie di diritto societario, la Giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidato, ha avuto altresì occasione di precisare che "non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili" (Così Cass. 20674 del 2016; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22 maggio 2018, n. 12583).



Sotto questo profilo, quindi, la portata della clausola compromissoria incontra un limite nella indisponibilità di questi diritti, mantenendo tuttavia la sua efficacia con riferimento alle domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili, nell'interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio. Sono quindi esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di compromettere il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità di bilancio, posto a presidio, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

Orbene, nel caso di specie, l'attore ha dedotto una serie eterogenea di fatti (alcuni dei quali peraltro – come si vedrà - del tutto inconferenti rispetto al *petitum*), tutti, in ogni caso, unicamente diretti a supportare – quali motivi – la medesima domanda avente ad oggetto (quale *petitum*) l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità della delibera di approvazione del bilancio e quella correlata e conseguente di risarcimento del danno. Pertanto, nel caso di specie, (tenendo conto anche della posizione assunta dalla Suprema Corte, a sezioni unite, circa la definizione del perimetro della domanda, e quindi delle modificazioni ammissibili, con la sentenza 12310 del 15/06/2015) vertendo la materia del contendere sull'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio, e deducendosi la violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza imposti dall'art. 2432 c.c. sulla base di presunti diversi motivi, è da escludersi l'operatività della clausola compromissoria e, per l'effetto, la competenza arbitrale.

**

Riconosciuta quindi preliminarmente la competenza di questo Tribunale, l'analisi del merito, dato il complesso e variegato corredo fattuale offerto dall'attore, impone inevitabilmente una cernita dei fatti di per sé idonei ad incidere effettivamente sulla chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, ossia quelle circostanze che siano effettivamente in grado di influenzare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società, in violazione dell'art. 2432 c.c. E' bene precisare, per meglio circoscrivere la portata precettiva di questa norma, che essa, nel richiedere una rappresentazione vera e corretta del bilancio, impone in sostanza che i valori contabili attribuiti ai beni compresi nelle diverse poste siano determinati in modo da esprimere un "quadro fedele" della società, e da non alterare la misura degli utili conseguiti e delle perdite sofferte. La chiarezza, veridicità e correttezza attengono quindi alla rappresentazione delle poste che compongono il documento bilancio, dovendosi legare la chiarezza alla modalità espressive adottate nella redazione e la verità e la correttezza al risultato ottenuto con essa. In questa ottica, mentre la chiarezza è una qualità che attiene all'aspetto esteriore del documento, la verità sovrintende alla necessità che ciascun valore sia rappresentato da un dato certo, e



la correttezza a che le voci siano soggette a una valutazione fatta “secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività» art.2423 bis 1° comma.

Alla luce di queste premesse, è già possibile escludere dal novero delle circostanze in grado di incidere direttamente sulla veridicità e la correttezza del bilancio, quella serie di doglianze proposte dall'attore che riguardano il profilo formale di svolgimento dell'assemblea (tra cui: *i*) la lamentata omessa verifica preliminare da parte del Presidente dell'assemblea dei titoli azionari per verificare la corretta costituzione dell'assemblea stessa; *iv*) il presunto omesso riscontro a una serie di richieste di delucidazioni avanzate dal socio attore nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio). Circostanze che, è comunque bene precisare, non paiono neppure avere effettivo riscontro nel verbale dell'assemblea dalla lettura del quale emerge un diverso quadro dello svolgimento dell'adunanza rispetto a quello descritto nella *questio facti* attorea, e quindi non possono valere ad inficiare, di per sé, la validità del voto espresso in assemblea.

Eguale non incidono direttamente sulla corretta rappresentazione delle voci di costo le presunte voci di spesa personali che gli amministratori avrebbero posto a carico della società così come quelle relative all'uso improprio della carta di credito e/o comunque di provviste societarie da parte del *management*, potendo tutt'al più rilevare, tali profili, ai fini di una potenziale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi. Dalla complessiva articolazione in fatto della domanda di parte attrice emerge, quindi, chiaramente come il vero punto di contrasto riguardi propriamente una serie di scelte gestorie compiute dal CdA e/o modalità di utilizzo delle provviste societarie contestate sub specie di impugnativa di bilancio in relazione ad asserite insufficienti informazioni.

Neppure è stato compiutamente rappresentato in che modo la mancata consegna al socio di minoranza del “fascicolo” relativo al Codice Etico approvato dalla Società (*supra* punto *vii*), la difformità dei dati occupazionali medi indicati nel bilancio impugnato rispetto a quelli medi riportati in Camera di Commercio (*supra* *viii*) e l'omessa presentazione all'assemblea da parte del Collegio Sindacale di una proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale siano idonei ad incidere sulla corretta rappresentazione delle poste iscritte a bilancio.

Tutte circostanze che l'attore si è limitato, peraltro, solo a richiamare in maniera generica nella propria rassegna di circostanze, senza offrire una specifica allegazione né un adeguato corredo probatorio.

Eguale sfornita di sufficiente allegazione probatoria risulta una delle due (uniche) doglianze potenzialmente rilevanti rispetto all'oggetto del presente giudizio ossia: l'assenza in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22 bis c.c. della documentazione relativa ad alcuni immobili locati dalla Società di proprietà di asserite parti correlate e dei relativi lavori effettuati sugli



stessi. Com'è noto, il punto 22 bis è stato aggiunto all'art. 2427 c.c. a seguito della riforma operata dal d.lgs. 173/2008 e rinviene la propria *ratio* nella presunzione di maggiore pericolosità di queste operazioni concluse generalmente a condizioni diverse rispetto a quelle ordinariamente concluse con soggetti terzi. A fronte di tali rischi, l'orientamento prevalente non è quello di proibire le operazioni con parti correlate, bensì di richiederne un'adeguata informativa, ritenuta essenziale per l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, tenuto conto che la necessità di informazioni articolate e complete cresce con l'aumentare delle asimmetrie informative e dei conflitti di interessi tra i diversi soggetti che formano e/o entrano in contatto con la compagine sociale. Circostanze che quindi richiedono maggiore trasparenza e più adeguata informazione.

Si è in presenza di parti correlate, alla luce dei Principi contabili internazionali (in particolare IAS 24), quando: *a*) una parte controlla l'altra, o ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto, o detiene una partecipazione all'entità tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima; *b*) la parte è una società collegata all'altra secondo la definizione dello IAS 28; *c*) la parte è una *joint venture* in cui l'altra parte è una partecipante; *d*) una parte è un dirigente o uno stretto familiare dell'altra parte oppure è un soggetto che detiene una quota significativa di diritti di voto.

L'accertata qualifica dell'altro soggetto quale "parte collegata" rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie ossia un elemento essenziale per poter ritenere operativa la cautela imposta dall'art. 2427 c.c.. Incombe quindi in capo all'attore l'onere di provare che il soggetto con cui la società ha intrattenuto rapporti sia effettivamente una parte correlata.

Orbene, nel caso di specie, l'attore nella propria citazione si limita semplicemente ad enunciare che "da verifiche effettuate risulta che gli immobili locati in via Somalia sono di proprietà di parti correlate" (p. 10 della citazione), senza tuttavia premurarsi di indicare neppure quale sia la circostanza da cui discenderebbe tale qualifica; veste peraltro contestata dalla società convenuta (pag. 20 della Comparsa di costituzione e risposta) cosicché non può ritenersi operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Egualmente sono mere generiche asserzioni quelle per cui il Collegio Sindacale non avrebbe verificato se i costi sostenuti per lavori effettuati su detti immobili "non fossero riferibili o contemplati direttamente o indirettamente tra quelli esposti nel bilancio posto in approvazione"; circostanza egualmente contestata dalla convenuta che ha rilevato come, in ogni caso, tali costi non sarebbero stati affrontati dalla società (cfr. pag. 21 Comparsa convenuto).

Per quanto invece occupa l'altro profilo potenzialmente rilevante (ossia la contestata mancata iscrizione nelle immobilizzazioni materiali per lavori su beni di terzi della manutenzione straordinaria di alcune costruzioni di parti terze correlate– e relativa esposizione in nota integrativa –), valga da un lato il rilievo sopraesposto circa la qualificazione della parte terza correlata; dall'altro si evidenzia che



in ogni caso, l'esiguo valore della posta contestata (27.000,00 euro) rispetto al patrimonio netto della società non consente di ritenere alterata la rappresentazione del patrimonio della società così da integrare un'ipotesi di invalidità del bilancio. Per principio generale (art. 2423 comma 4° c.c. come modificato dal d.lgs. 139/2015) è infatti necessaria la *rilevanza* della voce erroneamente riportata rispetto al complessivo bilancio. Sotto questo profilo, la rilevanza o l'irrilevanza deve, infatti, essere riferita non alla singola informazione omessa o mal rappresentata, ma al loro complesso, tenendo conto sia di profili quantitativi, ma anche qualitativi. Il criterio da utilizzare è quello della ragionevolezza, in base alla quale va valutata l'effettiva incidenza che può avere l'informazione sulle decisioni dell'utilizzatore del bilancio. Il diritto vivente, nel dare un contenuto a tale "ragionevolezza" metodologica, ritiene che al fine di individuare le "irregolarità" di scarsa importanza, è necessario utilizzare quali paradigmi, in negativo, gli stessi principi generali che presiedono la regolarità del bilancio. Saranno quindi da considerarsi irregolarità irrilevanti ai fini della validità del bilancio, quelle che, per la loro portata quantitativa e/o qualitativa, non pregiudicano comunque gli obiettivi fondamentali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta dell'intero documento, complessivamente inteso. Sotto questo profilo le doglianze sulla base del quale viene richiesta la declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio risultano nel merito infondate e/o comunque (per gli altri profili) del tutto inconferenti.

A queste osservazioni si aggiunge che la pretesa risarcitoria avanzata a titolo di danno conseguenza della lamentata invalidità del bilancio impugnato, è anche in via autonoma carente di prova, atteso che l'attore non ha né offerto né allegato il danno subito, mentre da tempo, la giurisprudenza ha disconosciuto la possibilità di rivendicare un danno *in ipsa* derivante dal solo accertamento giudiziale della nullità della predetta deliberazione approvativa del bilancio di esercizio, essendo al contrario il socio attore "tenuto a fornire la prova dello specifico danno subito" (Così Tribunale Milano, 03/12/1984 *Cestarollo c. Soc. Interfoam*).

Neppure può ragionevolmente sostenersi che le richieste istruttorie avanzate dall'attore –in particolare la CTU – , ove accolte, avrebbero sopperito alla mancanza di prova, che connota a tutto campo la domanda: la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzata come mezzo diretto a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non apprezzabilmente allegati e/o provati e quindi in un'ottica suppletiva dei doveri di allegazione e di prova che il processo pone naturalmente in capo alle parti. Nel caso di specie, in particolare, la CTU, nella genericità con cui veniva richiesta, mirava a ricercare



proprio i vizi che formavano oggetto della presente impugnativa e quindi non poteva che ritenersi inammissibile.

Le domande, quindi, vanno nel merito rigettate, e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara la propria competenza;
- respinge le domande proposte, in quanto infondate e comunque non provate;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di difesa legale, che liquida in € 5.900,00

per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso, a Bologna, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2019.

Il Giudice relatore

dott. Anna Maria Rossi

Il Presidente

Fabio Florini

